



Anno
2020
Tit. III
Cl. 1
Fasc.
2019
III/1.2
N.
Allegati 0
Rif. //
sc/GM/
MC

Oggetto: Adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo disciplinante l'ordinamento del corso di studio in Medicina e Chirurgia della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18.

IL RETTORE

Premesso che:

il legislatore con Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 ha introdotto significative novità in materia di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo dando disposizioni agli Atenei di adeguare con propri Decreti Rettorali, gli Ordinamenti didattici della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007: queste procedure dovranno essere svolte in deroga alle ordinarie procedure previste dalla normativa di settore.

Gli Atenei potranno procedere direttamente, con proprio Decreto Rettorale, alla corrispondente modifica del Regolamento didattico di Ateneo (disciplinante gli ordinamenti dei singoli Corsi di Studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia) che, in termini di valore abilitante del titolo accademico rilasciato, produrrà immediatamente i suoi effetti per tutti i titoli rilasciati a partire dalla data del decreto stesso ovvero, il diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) rilasciato dall'Ateneo avrà in sé la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante.



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9192
Email: usaq@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano Primo



Con Decreto 2 aprile 2020, prot. n. 8, il Ministro dell'Università e della Ricerca ha provveduto a modificare il D.M. 16 marzo 2007, relativo alle Classi delle lauree magistrali, adeguando la Classe LM 41 - Medicina e Chirurgia alle nuove disposizioni dettate dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 in particolare dall'art.102 in tema di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, invitando gli Atenei a volere provvedere all'urgente e conseguente adeguamento dei rispettivi Regolamenti didattici di Ateneo emanando i necessari Decreti Rettorali ed inserendo l'apposita documentazione tramite il link specificatamente predisposto in Banca Dati Offerta Formativa.

Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", con particolare riferimento all'art. 11 (Autonomia didattica), commi 1 e 2, con cui si evidenzia che l'ordinamento dei corsi di studio è disciplinato da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "Regolamento didattico di ateneo", deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, inviato al Ministero competente per l'approvazione ed emanato con decreto rettorale;

Visto l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", con cui si prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, sia disciplinato dagli Atenei, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo - Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni";

Visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale", il quale prevede, nella tabella delle classi di laurea magistrale, classe di laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia;

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per



incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria, redatto ai sensi del DM 270/2004, emanato con Decreto 8 aprile 2010, n. 15863 - ultime modifiche emanate con Decreto 5 agosto 2013, n. 964 - entrate in vigore il 2 agosto 2013 con particolare riferimento all'art. 11 “Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale”;

Visto l'art. 3 - Tirocinio pratico-valutativo - del decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 58, “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo”, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di dell'Insubria emanato con Decreto Rettorale 16 marzo 2012, n. 308 - ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 5 luglio 2019, entrato in vigore l'11 agosto 2019;

Visto l'art. 102 - Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie - del Decreto Legge 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, n. 18, in particolare,

- il comma 1 dell'art. 102 in cui si prevede che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM/41 Medicina e Chirurgia) abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 58;
- il comma 2 dell'art. 102 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in base al quale i laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non sia svolto all'interno del corso di studio, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriali 58/2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001;

Vista la nota ministeriale n. 8610 del 25 marzo 2020 avente per oggetto “Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo - art. 102 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”, con la quale si forniscono ragguagli in ordine alle novità introdotte dal citato Decreto Legge e ai conseguenti sviluppi attuativi;

Visto il decreto ministeriale n. 8 del 2 aprile 2020, con cui, in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, si adegua l'ordinamento didattico della classe di laurea magistrale LM/41 Medicina e Chirurgia alle succitate disposizioni



normative;

Vista la nota ministeriale n. 9758 del 14 aprile 2020 avente per oggetto "Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo - art. 102 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020, prot. n. 8";

Considerato che il medesimo art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, consente agli Atenei di adottare specifico decreto rettorale volto a disporre l'adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della classe di laurea magistrale LM/41 Medicina e Chirurgia, precisando che per gli studenti che alla data di entrata in vigore del decreto risultino già iscritti al predetto corso di studio resti ferma la possibilità di concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico e con la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Considerato che continuano ad avere efficacia, conformemente al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le disposizioni di cui ai succitati Decreti Ministeriali 58/2018 e 445/2001, relative all'organizzazione, nonché alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo;

Sentito, per le vie brevi, il Presidente della Scuola di Medicina e il Presidente del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia;

Ravvisata l'urgenza di procedere alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, relativamente alla disciplina dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia che, in termini di valore abilitante del titolo accademico, produrrà immediatamente i suoi effetti per tutti i titoli rilasciati dalla data del presente provvedimento, ovvero il diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) rilasciato dall'Ateneo avrà in sé direttamente la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, e che la suddetta doppia valenza dovrà avere evidenza testuale nel diploma di laurea magistrale predisposto dall'Ateneo, nonché nelle eventuali certificazioni sostitutive del suddetto diploma che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta degli interessati;

Considerato necessario prevedere per gli studenti già iscritti al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Ordinamento LM-41 non abilitante la possibilità di optare per il nuovo Ordinamento LM-41 abilitante;

Considerato opportuno procedere con l'adeguamento immediato del Regolamento didattico di Ateneo, ordinamento del Corso di Laurea



Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) in modo da produrre gli effetti per tutti i titoli rilasciati a partire dalla prossima seduta di laurea prevista prevedendo altresì per gli studenti già iscritti al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Ordinamento LM-41 "non abilitante", la possibilità di optare per il nuovo Ordinamento LM-41 "abilitante";

Considerato opportuno provvedere con decreto di urgenza, ai sensi dell'art. 14 lettera b) dello Statuto dell'Università degli Studi dell'Insubria, da ratificare nella prima seduta utile del Senato Accademico;

DECRETA

- di disporre l'adeguamento, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e conformemente al D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, del Regolamento Didattico di Ateneo, relativamente alla disciplina dell'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia);
- di stabilire che il presente provvedimento, in termini di valore abilitante del titolo accademico, produce immediatamente i suoi effetti per tutti i titoli rilasciati a partire dalla data odierna, ovvero il diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) rilasciato dall'Ateneo ha in sé la doppia valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Verrà data evidenza testuale di tale doppia valenza nel diploma di laurea magistrale predisposto dall'Ateneo, nonché nelle eventuali certificazioni sostitutive del suddetto diploma che l'Ateneo dovesse rilasciare a richiesta degli interessati;
- di prevedere per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia la possibilità di optare al nuovo ordinamento con valore abilitante ovvero di concludere gli studi secondo gli ordinamenti previgenti. In particolare, in linea con quanto dispongono i commi 1, 2 e 3 dell'art. 102 del D.L. n.18/2020, nonché in una visione di sistema delle novità introdotte dalla norma in argomento, si ritiene opportuno chiarire che i laureati in Medicina e Chirurgia delle Classi LM/41 non abilitante, LS/46 e degli ordinamenti ulteriormente previgenti, laddove non abbiano voluto o potuto optare per il nuovo Ordinamento LM/41 abilitante:
 - sono abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo laddove già in possesso del giudizio di idoneità relativo al tirocinio pratico valutativo interno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58;
 - qualora non in possesso del giudizio di idoneità ex D.M. n.58/2018, si abilitano allorquando, portato a termine il percorso di tirocinio pratico valutativo di cui al D.M. n.445/2001, conseguono la



relativa valutazione positiva prescritta dall'art. 2 del medesimo decreto.

In entrambi i due casi sopra esposti, l'Ateneo dovrà predisporre per tali laureati due separati diplomi: da una parte il diploma relativo al titolo meramente accademico (non abilitante) e dall'altra, per delega del Ministro dell'Università e della Ricerca, il separato diploma di abilitazione.

- di incaricare l'Ufficio di Supporto all'Assicurazione della Qualità dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti;
- di trasmettere il presente decreto alla Scuola di Medicina e alle Segreterie Studenti per i provvedimenti di competenza;
- di ratificare il presente decreto nella prima seduta utile del Senato Accademico.

Varese, *data della firma digitale*

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato Digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):
Silvia Caretta
Tel. +39 0332 21 9192 - e-mail: silvia.caretta@uninsubria.it